

## **Conclusioni dell'Avvocato generale Sharpston nella causa [C-433/15](#), Commissione/Italia**

*(Agricoltura – prelievo supplementare per il superamento delle quote latte – campagne lattiero-casearie dal 1995/1996 al 2008/2009 – Inadempimento dell'Italia per non avere garantito l'effettiva ripartizione del prelievo supplementare tra i produttori che hanno effettuato una sovrapproduzione rispetto alle quote individuali di riferimento)*

A seguito dei problemi di sovrapproduzione nel mercato lattiero-caseario dell'UE negli anni '70 e all'inizio degli anni '80 e del conseguente aumento dei costi dell'intervento pubblico, nel 1984 l'UE ha introdotto il regime delle quote latte per limitare la produzione e trasferire la responsabilità della sovrapproduzione ai singoli produttori e/o ai caseifici nazionali.

Nell'ambito delle regole sulle quote latte, se un Paese supera la propria quota annuale, un prelievo monetario sulle eccedenze ["prelievo supplementare"] deve essere versato da tutti i singoli produttori che superano la quota individuale in funzione del proprio volume di sovrapproduzione.

La Commissione ha proposto alla Corte di giustizia dell'Unione europea un ricorso per inadempimento (o infrazione) contro l'Italia, per non aver essa assolto adeguatamente al proprio compito di gestione del recupero dei prelievi per la sovrapproduzione di latte. I prelievi devono essere versati dai singoli produttori che hanno superato le quote latte individuali. Ogni anno, dal 1995 al 2009, l'Italia ha superato la quota nazionale e lo Stato italiano ha versato alla Commissione gli importi del prelievo supplementare dovuti per il periodo in questione (2 miliardi e 305 milioni di EUR). Tuttavia, nonostante le ripetute richieste della Commissione, risulta evidente che le autorità italiane non hanno preso le misure opportune per recuperare il prelievo dovuto dai singoli produttori e caseifici. Ciò compromette il regime delle quote e crea distorsioni della concorrenza nei confronti dei produttori che hanno rispettato le quote e di quelli che hanno preso provvedimenti per pagare gli importi individuali del prelievo supplementare. Come sottolineato dalla Corte dei conti italiana, questa situazione è iniqua anche nei confronti dei contribuenti italiani.

La Commissione stima che, dell'importo complessivo di 2,305 miliardi di euro, circa 1,752 miliardi di euro non siano ancora stati rimborsati dai singoli produttori che hanno materialmente commesso le violazioni. Parte di questo importo sembra considerato perso o rientra in un piano a tappe di 14 anni, ma la Commissione stima che restino ancora da recuperare dai produttori ben 1,343 miliardi di EUR (fonte: [Comunicato stampa della Commissione europea del 26 febbraio 2015](#)).

Nell'ambito delle [procedure di infrazione dell'UE](#), il deferimento alla Corte di giustizia costituisce la terza e ultima fase della procedura. La Commissione ha inviato all'Italia una lettera di costituzione in mora su questo caso nel [giugno 2013](#) e un parere motivato nel luglio 2014. Dato che l'Italia non ha mostrato alcun significativo progresso nel recupero, il caso è ora deferito alla Corte di giustizia.

Nelle sue odierne conclusioni, l'Avvocato generale Eleanor Sharpston (Regno Unito), ricorda che, per giurisprudenza costante della Corte, il prelievo supplementare fa parte degli interventi intesi a regolarizzare i mercati agricoli ed è destinato al finanziamento delle spese del settore lattiero. Ne consegue che il suo obiettivo non è solo quello di procurare all'Unione i fondi necessari allo smaltimento della produzione realizzata dai produttori in eccedenza rispetto alle loro quote ma anche quello di obbligare i singoli produttori di latte a rispettare i quantitativi di riferimento ad essi attribuiti. Il mancato recupero dai singoli produttori impedisce il raggiungimento di quest'ultimo obiettivo.

L'Avvocato generale sottolinea, poi, che il ricorso per inadempimento ha un carattere oggettivo e, di conseguenza, occorre accertare semplicemente l'esistenza di un inadempimento da parte di uno Stato agli obblighi impostigli in base al diritto dell'Unione, indipendentemente dall'entità o dalla frequenza di tale inadempimento: orbene, poiché, nel termine indicato dalla Commissione, l'Italia ha omissis di recuperare dai singoli produttori importi rilevanti del prelievo, un inadempimento in senso oggettivo sussiste.

L'Avvocato generale puntualizza che la legislazione dell'Unione sul prelievo per la sovrapproduzione lattiera ha carattere imperativo per gli Stati membri, i quali sono comunque vincolati anche dall'obbligo di diligenza stabilito dal Trattato. A dimostrazione della violazione di tale obbligo di diligenza, l'Avvocato generale ripercorre nel dettaglio la legislazione italiana in materia, evidenziandone impietosamente l'inefficacia, l'irrazionalità e la farraginosità, foriere di un imponente contenzioso giudiziario che in pratica ha reso estremamente difficoltoso per lo Stato italiano, se non impossibile, procedere al recupero delle somme dai singoli produttori (ciò che è stato rilevato dalla stessa Corte dei Conti italiana e persino ammesso dall'Avvocatura dello Stato).

L'Avvocato generale conclude, quindi, suggerendo alla Corte di giustizia di dichiarare l'inadempimento dell'Italia.

Se la Corte accerterà l'inadempimento dell'Italia, quest'ultima si dovrà uniformare alla sentenza della Corte, esponendosi, in caso di inottemperanza, ad una nuova causa che potrebbe comportare una condanna al pagamento di pesanti penali.

---

**IMPORTANTE:** *Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa.*

*La sentenza verrà pronunciata prossimamente, in data che vi sarà comunicata.*